



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali  
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle  
Commissioni della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome"

Prot. n° 7946 del 25/10/2018

All'Ufficio di Gabinetto On. le Presidente  
della Regione Siciliana

[segreteria@regione.sicilia.it](mailto:segreteria@regione.sicilia.it)

Al Vice-Presidente della Regione Siciliana

[segreteria.economia@regione.sicilia.it](mailto:segreteria.economia@regione.sicilia.it)

[vicepresidente@regione.sicilia.it](mailto:vicepresidente@regione.sicilia.it)

All'Assessore alle Attività Produttive

[assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività  
Produttive

[dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

All'Assessore all'Economia

[assessore.economia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.economia@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e Tesoro -  
Ragioneria generale della Regione

[ragionieregenerale@regione.sicilia.it](mailto:ragionieregenerale@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito

[dirigente.finanze@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.finanze@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale del Dipartimento della  
Programmazione

[dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale  
Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla  
Commissione europea  
[autorita.audit@regione.sicilia.it](mailto:autorita.audit@regione.sicilia.it)

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

**OGGETTO: Report del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione “Affari europei ed internazionali” - ambito “Aiuti di Stato” del 23 ottobre 2018, ore 11.30, tenutasi presso la Delegazione di Roma della Regione Lombardia, via del Gesù n. 57, con il seguente ordine del giorno:**

- 1. Reg. deminimis/professionisti: ipotesi attuative in tema di "impresa unica";**
- 2. problematiche del decreto dignità (art. 5 e 6) in tema di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali con riferimento ad agevolazioni come Aiuti di Stato o deminimis ed in rapporto con altre fonti interne ed europee;**
- 3. ritorni da parte delle Regioni sulle questioni in tema di imprese in difficoltà e gruppo, nozione di impresa in difficoltà, aiuti illegali ed RNA: proposta di check-list;**
- 4. varie**
  - a) seguiti in tema di proroga del Reg. SIEG deminimis;**
  - b) informativa sui seguiti per il confronto tecnico/politico con la Commissione Affari Finanziari su sgravi IRAP - aiuti – RNA;**
  - c) risposta della Commissione ai quesiti regionali su SA e-wiki: art. 17 GBER e spese di leasing;**
  - d) ipotesi di confronto su strumenti finanziari/aiuti di stato;**
  - e) seguiti in tema di riforma RNA (eventuale).**

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome. In sede: Lombardia (coordinamento tecnico interregionale in materia di Aiuti di Stato), Puglia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia. In videoconferenza: Lombardia, Toscana, Liguria, Puglia, Umbria, Piemonte, Sicilia, Marche, Veneto, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna.
- Il consulente in tema di Aiuti Prof. Carlo Baldi.

***Per la Regione Siciliana presenti: collegati in videoconferenza i rappresentanti del Dipartimento Regionale della Programmazione e la rappresentante del Dipartimento Regionale***

***Attività Produttive, mentre in sede il Funzionario Dott.ssa Daniela Di Maio del Dipartimento degli Affari Extraregionali, Ufficio di Roma.***

La riunione è stata coordinata dal dott. Emanuele Prospero, della Regione Lombardia, il quale ha aperto la discussione sui seguenti punti all'ordine del giorno:

**1. Reg. deminimis / professionisti: ipotesi attuative in tema di "impresa unica".**

Dopo una breve premessa del coordinatore della riunione in cui ha fatto presente che nell'ultima riunione interregionale era stato chiesto un censimento presso le Regioni relativamente alle esperienze esistenti sulle misure in essere, anche con il cofinanziamento di fondi SIE, con riferimento all'applicazione del Reg. *deminimis* al caso dei professionisti come singoli, come studi associati con personalità giuridica o come studi associati senza personalità giuridica.

Le proposte emerse da un confronto interno alla Regione Lombardia e proposte al tavolo sono state le seguenti:

- imputare il deminimis rispetto all'attività finanziata, facendo dichiarare in fase di domanda al beneficiario: (a) se si presenta come singolo professionista o all'interno di uno studio professionale e, in caso di studio professionale, (b) se l'attività per cui si concede la linea di credito o il finanziamento agevolato o la sovvenzione sia a favore del professionista o dello studio associato. Solo in questo secondo caso sarebbe necessaria la verifica in RNA circa l'impresa unica per influenza dominante;
- prevedere un vincolo nella misura per il quale possono presentare domanda a valere sul bando i professionisti singoli oppure al massimo un professionista all'interno dello studio associato rispetto ad una attività propria. In questo caso si evita la verifica in RNA circa la nozione di impresa unica ma tuttavia potrebbe esservi disparità di trattamento tra studi associati con diverso numeri di associati;
- permettere l'accesso al bando da parte di professionisti singoli o in studi associati, con o senza personalità giuridica. Ciò implica un maggiore grado di istruttoria e controllo rispetto alla nozione di impresa unica, verificando, come nel caso dei contratti di rete di imprese, l'esistenza o meno di influenza dominante e, solo in caso positivo effettuare le verifiche in RNA in tema di impresa unica;
- sostenere che la nozione di impresa unica non è applicabile in tema di professionisti, visti in alcuni casi anche i limiti deontologici nonché in certi casi difficoltà istruttorie (RNA, registro imprese, albi professionali) oppure che lo sia limitatamente a studi associati con

personalità giuridica per spese proprie che vanno a favore di tutti i professionisti. Solo nel secondo caso, si applicherebbe la nozione di impresa unica con le relative verifiche in RNA.

Alcune Regioni hanno fatto presente che ancora i bandi non sono stati attivati, mentre altre Regioni hanno fatto presente che al momento nei bandi è stata prevista la valutazione sul solo professionista che ha fatto istanza di finanziamento al bando.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto presente che, da un confronto interno, è emerso che esitano nella propria prassi due linee di finanziamento, una dedicata solo ai professionisti singoli (che iniziavano l'attività di studio) in cui è esclusa la ricorrenza di impresa unica ed una dedicata solo agli studi associati in cui valutano l'eventuale nozione di impresa unica.

La Regione Emilia-Romagna ha fatto presente che il proprio bando relativo ai professionisti e studi associati è già in fase istruttoria e gli uffici valutano le domande di aiuto anche con riferimento alla dichiarazione ex DPR 445/2000 relativamente ai *deminimis* ricevuti come P.IVA e come impresa unica; solo in alcuni casi gli studi professionali hanno risposto relativamente alla presenza di impresa unica (spesso in caso di presenza di società di capitali detenute), ma si è confermata la preoccupazione che RNA non riesce ad essere di supporto istruttorio nel caso degli studi professionali.

Il tavolo ha infine rilevato quanto segue:

- vi è la necessità formale di inserire nei bandi le definizioni del Reg. 1407/2013 compresa la nozione di impresa unica;
- l'importanza, anche ai fini dei controlli successivi, che i beneficiari compilino la dichiarazione *deminimis* ex DPR 445/2000 e dichiarino l'eventuale presenza di impresa unica;
- viste le diverse esperienze e non esistendo un obbligo di uniformità di impostare i bandi secondo le medesime modalità, si condivide che tra le opzioni percorribili, oltre a quella di valutare l'effettiva attività/progetto finanziata e l'effettivo vantaggio competitivo ricevuto a livello di professionista o di studio professionale in toto, vi è quella di considerare gli studi professionali come impresa unica qualora abbia personalità giuridica, arrivando per il conteggio della soglia al massimo al livello dei soci esercenti attività economica.

## **2. Problematiche del decreto dignità (art. 5 e 6) in tema di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali con riferimento ad agevolazioni come Aiuti di Stato o *deminimis* ed in rapporto con altre fonti interne ed europee.**

Il coordinatore della riunione ha fatto una breve premessa ed ha rappresentato che la richiesta di inserimento della problematica è giunta dalla Regione Friuli Venezia Giulia che, in estrema sintesi ha richiesto:

- il rapporto tra il nuovo decreto dignità (DL 87/2018 con riferimento agli artt. 5 e 6) e la legge 147/2013 art. 1 commi 60 e 61;
- la valutazione circa la nozione di “Aiuto di Stato” previsto dal decreto dignità come oggetto della normativa statale: nello specifico se, stante l’obbligo vigente solo in caso di Aiuti di Stato, se la normativa statale non si applichi per tutti i contributi che non costituiscono Aiuto di Stato, compresi, da un punto di vista formale i contributi inquadrati ai sensi dei Regolamenti deminimis.

Al netto delle eventuali riflessioni che ogni Regione dovrà svolgere con riferimento al rapporto con disposizioni regionali in tema di misure anti-delocalizzazione, sono state esaminate alcune questioni di rilievo rispetto ai seguenti elementi di confronto tra le normative statali e regionali:

- entrata in vigore delle rispettive normative e rapporto tra di esse;
- definizione di delocalizzazione;
- territorio di riferimento rispetto alla delocalizzazione;
- durata del mantenimento del/dei requisiti e momento di inizio della decorrenza di tale termine;
- oggetto specifico dell’obbligo anti-delocalizzazione e tipologia di vincolo;
- conseguenze per le imprese circa l’inadempimento di legge;
- modalità di attuazione delle leggi da parte di Regione;

Rispetto a tali tematiche è stata allegata e diffusa una proposta di tabella di raffronto che, per la parte relativa alla sola normativa statale.

E’ emerso da un giro di tavolo, in estrema sintesi, che le due normative statali non sono interamente sovrapponibili in quanto parlano di contributi in conto capitale (legge 147/2013), Aiuti di Stato per investimenti produttivi (art. 5 decreto dignità) e Aiuti di Stato che prevedono la valutazione di un impatto occupazionale (art. 6 Decreto Dignità); in questo modo, al netto dell’applicazione del periodo transitorio per le parti sovrapponibili e non incompatibili (nella specie, legge 147/2013 per gli aiuti già banditi e concessi, decreto dignità per gli aiuti da bandire), è rimasto il dubbio circa la sopravvivenza della legge 147/2013 per quanto non sovrapponibile, stante la mancata abrogazione esplicita; si valuta comunque la proposta di Regione Lombardia di ritenere

applicare il periodo transitorio sopra citato anche per le parti di norma non direttamente sovrapponibile.

Con riferimento alla questione relativa al deminimis, il tavolo fa presente che pare percorribile l'interpretazione letterale secondo cui anche rispetto alla precedente normativa, il legislatore abbia volutamente considerato esclusivamente gli Aiuti di Stato in quanto tali nella definizione di cui all'art. 107.1 TFUE, ciò in quanto:

- i finanziamenti deminimis, pur essendo astrattamente riferibili all'art. 107.1 TFUE, non costituiscono aiuti di stato secondo il diritto europeo in quanto, convenzionalmente ai sensi dei regolamenti di settore, sono di importo minore e limitato e pertanto non sono tali da incidere sullo scambio tra Stati membri;
- qualora avesse voluto comprendere anche i finanziamenti deminimis l'inclusione sarebbe stata esplicita come è avvenuto in altri casi tra cui anche la legge 234/2012 ed il relativo decreto 115/2017 in tema di RNA;
- quando lo stesso legislatore ha voluto estendere le misure anti-delocalizzazione anche al credito di imposta (non-aiuto) di cui all'art. 7 del medesimo decreto dignità lo ha esplicitamente previsto;
- la relazione al decreto dignità parla esplicitamente per entrambi gli art. 5 e 6 di conformità agli adempimenti e obblighi previsti dal Reg. 651/2014 (es. art. 14) in senso ampliativo e quindi anche ad altre categorie di aiuto; pertanto l'ottica è quella di considerare esclusivamente gli Aiuti di Stato al fine di ampliare gli obblighi del diritto europeo.

Rimangono sullo sfondo alcune questioni relative a:

- **Nozione di investimenti produttivi di cui all'art. 5 decreto dignità:** al netto delle casistiche in cui tale nozione è normata (es. orientamenti agricoli) e premesso che rientrano tutti i finanziamenti indipendentemente dallo strumento di aiuto (conto capitale, mutui, garanzie, interessi, ..), ci si interroga sulla considerazione di spese correnti non direttamente connesse ad investimento (es. personale, consulenti, formazione, ricercato per spese diverse da investimenti mobili/immobili); da un primo giro di tavolo tali spese potrebbero essere escluse dagli adempimenti di cui all'art. 5 se facilmente separabili dal resto del progetto;
- **Nozione di aiuti che prevedono la valutazione degli impatti occupazionali di cui all'art. 6:** ci si è interrogati se le spese per assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili siano da ricomprendersi in tali aiuti con i relativi obblighi in quanto non possono essere considerati come investimenti; inoltre si è fatto presente che né la disciplina fondi SIE né il Reg.

651/2014 prevedono una obbligazione così pesante per le assunzioni di tali lavoratori per il futuro, in quanto l'ottica è relativa al mantenimento netto dell'occupazione sovvenzionata per il periodo per cui è concesso l'aiuto all'assunzione.

Su entrambi tali ultimi punti, tenendo conto anche l'esigenza sottesa al decreto dignità (evitare il più possibile la delocalizzazione di interventi finanziati), ma condividendo al momento i pro e contro attuativi delle varie interpretazioni possibili, si rimanda ad ulteriori approfondimenti anche in vista del prossimo coordinamento.

### **3. Ritorni da parte delle Regioni sulle questioni in tema di imprese in difficoltà e gruppo, nozione di impresa in difficoltà, aiuti illegali ed RNA: proposta di check-list.**

Il dott. Prosperi, coordinatore della riunione, ha fatto una premessa sul punto ed ha rappresentato che le Regioni debbano fare una verifica.

#### Verifica impresa in difficoltà e valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

La Regione Lombardia, grazie alla propria società in house, ha messo a disposizione di tutte le Regioni una proposta di check-list per la valutazione della nozione di impresa in difficoltà come prevista dall'art. 2.18 del Reg. 651/2014. Rispetto a tale tabella si fa presente quanto segue:

- a. rispetto alla lett.c) dell'art. 2.18 con riferimento alla nozione di procedura concorsuale di insolvenza, è stata illustrata la richiesta di poter verificare se, dal punto di vista europeo nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-245/16, la procedura relativa al concordato preventivo in continuità, ove omologato da parte del giudice, sia esclusa da tale nozione, in quanto tale omologazione fa venire meno lo stato di difficoltà e quindi l'impresa può investire ed è di nuovo sul mercato. Su questo tema, salvi ulteriori approfondimenti, le Regioni condividono tale interpretazione secondo cui prima dell'omologa da parte del tribunale l'impresa è da considerarsi in difficoltà, mentre a seguito dell'omologa da parte del tribunale, l'impresa rientra in bonis e non è da considerarsi come impresa in difficoltà;
- b. rispetto alla lett.c) dell'art. 2.18 con riferimento alla nozione di condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti dell'impresa di una procedura, è stata illustrata la richiesta di interpretare tale previsione rispetto all'attivazione effettiva da parte dei creditori oltre che dal PM di una procedura secondo il diritto interno senza che tale procedura sia necessariamente conclusa; se ciò non fosse possibile, l'alternativa dovrebbe essere quella di verificare, come proposto dalla check-list l'esistenza. Le Regioni, salvi ulteriori approfondimenti o interpretazioni, concordano con la prima tesi in quanto solo se le procedure di istanza di parte o da parte del PM sono iniziate formalmente allora l'impresa

soddisfa le condizioni del diritto interno per la apertura e definizione negativa per l'impresa di una procedura concorsuale; in assenza di impulso da parte delle parti o del PM, infatti, non potrebbe aprirsi alcuna procedura concorsuale.

#### Impresa in difficoltà e valutazione a livello di impresa richiedente o di gruppo

Al momento la maggioranza delle Regioni intervenienti hanno confermato che, a livello istruttorio e di controlli, si effettua la verifica di impresa in difficoltà a livello di singolo richiedente e non di gruppo.

Preso atto del rischio che la proposizione di un eventuale nuovo quesito espresso in e-wiki alla Commissione, si concluda con la conferma dell'applicazione della nozione di "economic unit" anche per il caso della verifica delle imprese in difficoltà, le Regioni al momento non ritengono di dover richiedere il quesito in e-wiki; tuttavia emerge la possibilità concreta secondo cui all'interno di un gruppo, decisioni aziendali portino –in modo elusivo – a far richiedere il beneficio pubblico da parte di una o più imprese del gruppo che non hanno singolarmente gli elementi di cui all'art. 2.18 del Reg. 651/2014.

Su tale questione le Regioni auspicano un confronto con lo Stato.

#### Aiuti illegali e verifica a livello di gruppo di impresa (quesito e-wiki) anche rispetto ad RNA

Dopo una descrizione della questioni, le Regioni concordano rispetto alla seguente linea di azione di richiedere al MISE il confronto circa la condivisione in tutto o in parte rispetto alla risposta da parte della Commissione e, in base alla posizione del MISE, di verificare le possibilità di adeguamento di RNA in tema di verifica di aiuti illegali a livello di gruppo (ad oggi è possibile solo per l'impresa beneficiaria).

In generale è stato rappresentato che su questi temi, all'interno della futura programmazione post 2020, con espresso riferimento alle condizioni abilitanti in tema di Aiuti di Stato, è richiesta una posizione da parte delle Autorità di Gestione in merito al controllo delle imprese in difficoltà e delle imprese che abbiano ricevuto e non restituito aiuti illegali. Si può cogliere questa situazione per far presente le problematiche esistenti su:

- Imprese in difficoltà: assenza di un registro utile per fare le verifiche nonché di una interpretazione sulla nozione di impresa in difficoltà rispetto al gruppo di imprese;
- Aiuti illegali: pur in presenza di RNA, necessità di comprendere come adeguarsi rispetto alla verifica di aiuti illegale rispetto al gruppo di imprese

Allo stesso modo, anche in vista di RNA e l'eventuale riforma, si reputa imprescindibile il confronto su questi ed altri temi con il MISE.

#### 4. Varie

##### a. Seguiti in tema di proroga del Reg. SIEG de minimis.

Il dott. Prospero, coordinatore della riunione, ha diffuso il confronto con il DPE in tema di fase ascendente relativa alla proroga del regolamento SIEG de minimis con particolare riferimento all'approfondimento del Prof Baldi sul tema della impresa unica, poiché tale regolamento risulta l'unico tra i de minimis a non menzionare tale nozione.

Il DPE prima di inviare il documento di posizione del Governo alla Commissione UE, trasmetterà il testo alle regioni per un eventuale confronto, come da richiesta del coordinamento. E' stato anticipato che la Commissione europea è intenzionata ad approvare una mera proroga senza ulteriori modifiche. L'Italia potrebbe comunque chiedere una interpretazione autentica della nozione di impresa unica rispetto al de minimis in questione applicabile fino al 2020, come chiesto da altri stati membri nella riunione multilaterale.

##### b. Informativa sui seguiti per il confronto tecnico/politico con la Commissione Affari Finanziari su sgravi IRAP - aiuti – RNA.

Il dott. Prospero, coordinatore della riunione, ha fatto una breve premessa sul punto, ed ha rappresentato che il punto verrà iscritto all'ordine del giorno del primo Coordinamento tecnico Affari Finanziari utile ad oggi ipotizzato per il 7 novembre p.v.

Alla luce della recente nota dell'Agenzia delle Entrate (Richiesta della tabella delle aliquote IRAP e delle tabelle delle deduzioni e delle detrazioni IRAP), le regioni interessate faranno una verifica se gli sgravi IRAP regionali sono stati concessi ex art. 10 del decreto 115/2017 (aiuti automatici) o ex art. 9 del medesimo decreto (aiuti non automatici). Le regioni si sono confrontate sull'esistenza o meno di atti regionali costitutivi della concessione dello sgravio, da un giro di tavolo è emerso che solo Regione Lombardia per 3 su 5 sgravi IRAP redige un atto di ammissione al beneficio senza l'indicazione del quantum dal momento che quest'ultimo è conosciuto solo da Agenzia delle Entrate e che gli sgravi in questione sono su istanza di parte.

Si è condiviso quindi di utilizzare la seguente chiave di lettura ai fine della risposta all'Agenzia: se c'è atto regionale di concessione completa (quantum e beneficiario) tale

sgravio non è automatico- art 9 -, in caso contrario, anche qualora ci fosse un istanza di parte, lo sgravio sarebbe comunque automatico – art. 10.1 e 10.7- in quanto in assenza della quantificazione del contributo, la concessione non è registrabile a cura delle regioni, in RNA. Le regioni interessate invieranno entro martedì 30 ottobre al coordinamento aiuti l'integrazione dello schema già inviato distinguendo sgravi censiti in automatico e non (**Allegato 1 e Allegato 2**).

Il coordinamento invierà la nota predisposta per il coordinamento AA.FF. a tutti i componenti il coordinamento. L'attività e le scadenze indicate tengono conto delle scadenze del coordinamento AA.FF.

**c. Risposta della Commissione ai quesiti regionali su SA e-wiki: art. 17 GBER e spese di leasing.**

Il dott. Prosperi, coordinatore della riunione, ha comunicato l'esito del quesito in tema di art. 17 GBER e dei costi ammissibili. Nello specifico nei regimi di aiuto inquadabili ai sensi di tale articolo (investimento per PMI) la Commissione ha evidenziato su sollecitazione delle Regioni che possono essere annoverati tra i costi ammissibili anche i costi di leasing ove tale leasing mira all'acquisto del bene oggetto di finanziamento/investimento.

**d. Ipotesi di confronto su strumenti finanziari/aiuti di stato.**

Il dott. Prosperi, coordinatore della riunione ha evidenziato che su richiesta della Regione Marche è stato introdotto il tema del rapporto tra aiuti di stato e strumenti finanziari. E' stato chiesto alle regioni ai fini della prossima trattazione di inviare eventuali quesiti relativamente al regolamento 651/2014 (art. 21 al 24) anche in rapporto alla disciplina fondi SIE in caso di strumenti finanziari. Si può valutare il raccordo con i tavoli aperti sugli strumenti finanziari (DPC, Agenzia per la Coesione).

**e. Seguiti in tema di riforma RNA.**

E' stato data una informativa su un primo confronto informale con il MISE sulle problematiche attuali e sulla riforma futura di RNA. Sono state inviate le posizioni in possesso del coordinamento al MISE e si invitano le regioni ad inviare eventuali altri contributi regionali al coordinamento Regione Lombardia per il successivo invio al MISE.

Il MiSE ha comunicato di aver organizzato un Seminario dal titolo "RNA: un anno di risultati e possibili evoluzioni che si terrà presso il MISE" il 14 novembre p.v. (**Allegato 3**), ed è stato chiesto ai presenti di darne massima diffusione agli uffici competenti al fine di permettere anche la partecipazione e far presenti le rispettive posizioni e le problematiche riferite anche alla versione attuale di RNA

**f. Ulteriori informative.**

Il coordinamento ha evidenziato che il DPE ha informato che:

- Con riferimento alla relazione biennale SIEG si impegna ad inviarla prossimamente al coordinamento aiuti per la relativa diffusione;
- Con riferimento alla modifica del Reg. Enabling e al successivo confronto multilaterale sulle ipotesi di modifica del Reg. 651/2014 relativo alle nuove categorie di esenzione (CTE, ricerca/Horizon, InvestUE) non vi sono al momento state novità da parte della Commissione.

F.to il Funzionario

Dott.ssa Daniela Di Maio

Visto

Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti